

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3293 del 15/06/2026
Oggetto	Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Autodemolizione Decarli S.r.l. con sede legale ed impianto sito in Comune di Longiano - Via Guido Rossa n. 13. Modifica non sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-3689 del 18.07.2018 e s.m.i. relativa alla dismissione dei controlli di sorveglianza radiometrica.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-3465 del 15/06/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Forlì-Cesena
Responsabile adottante	Elena Montepaone

Questo giorno quindici GIUGNO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Oggetto: Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - **Autodemolizione Decarli S.r.l.** con sede legale ed impianto sito in **Comune di Longiano - Via Guido Rossa n. 13. Modifica non sostanziale** della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-3689 del 18.07.2018 e s.m.i. relativa alla dismissione dei controlli di sorveglianza radiometrica.

LA DIRIGENTE

Viste:

- la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. n. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31.12.2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01.01.2016;

Richiamate:

- la d.D.G. 151/2025 (Revisione Assetto organizzativo generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna di cui alla d.D.G.130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale), con cui a decorrere dal 01.03.2026, il Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) assume la denominazione di Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE);
- la d.D.G. 7/2026 (Revisione dell’Assetto organizzativo analitico di cui alla d.D.G. 68/2025. Manuale organizzativo di Arpae Emilia Romagna);
- la d.D.G. 26/2024 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva det. 364/2024 del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell’Area Autorizzazioni e Concessioni Est;
- la d.D.G. 27/2026 di conferimento alla dott.ssa Elena Montepaone dell’incarico dirigenziale relativo al Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Forlì Cesena;

Premesso che la ditta **Autodemolizione Decarli S.r.l.** (P.IVA 03368480400) è in possesso di autorizzazione unica alla gestione rifiuti rilasciata con DET-AMB-2018-3689 del 18.07.2018 e s.m.i., ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06, relativa all’impianto di autodemolizione sito in Comune di Longiano - Via Guido Rossa n. 13;

Vista l’istanza del 16.02.2026, acquisita al PG n. 29736/26, regolarizzata con documentazione del 21.02.2026, acquisita al PG n. 33742 del 23.02.2026, con cui la ditta **Autodemolizione Decarli S.r.l.**, in riferimento alle Linee Guida SNPA 51/2024 e in particolare della lettura della risposta all’interpello MASE 0182906 del 08.10.2024, chiede la modifica dell’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 relativa all’impianto sito in sito in Comune di Longiano - Via Guido Rossa n. 13 per quanto concerne l’esenzione dall’obbligo di controllo radiometrico sui veicoli a “fine vita”, anche in considerazione del fatto che nei diversi anni di controlli effettuati non sono mai risultati casi di autoveicoli positivi;

Precisato che l’interpello conclude come segue “... *Ciò considerato, si conclude che rilevandosi l’assenza di una esplicita previsione normativa che obbliga gli “autodemolitori” alla sorveglianza radiometrica, l’autorità competente in sede di rilascio dell’autorizzazione valuterà caso per caso,*

sulla base delle diverse tipologie di rifiuti che vengono sottoposte a trattamento, nonché sulla base dello specifico trattamento effettuato nell'impianto, della provenienza dei rifiuti e della loro destinazione, la necessità di prevedere che l'impianto sia dotato o meno di strumentazione per la sorveglianza radiometrica...»;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento, trasmessa alla ditta **Autodemolizione Decarli S.r.l.** e agli Enti interessati, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i. con nota PG. 37786 del 27.02.2026, nella quale:

- si informava che, vista la modifica richiesta riguardante esclusivamente la valutazione sulla eventuale dismissione dei controlli radiometrici senza necessità di ulteriori modifiche, si riteneva che non fosse necessario convocare la Conferenza dei Servizi prevista dall'art. 208 del D.Lgs. 152/06;
- si invitavano comunque gli Enti in indirizzo a comunicare, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, eventuali motivi ostativi alla modifica dell'autorizzazione in oggetto o la necessità di ulteriore documentazione integrativa, oppure l'esigenza di convocare la Conferenza prevista;
- si precisava che, in caso di mancato riscontro entro il termine indicato, si sarebbe considerato favorevolmente acquisito l'assenso alla modifica richiesta;

Vista la nota PG n. 37765 del 27.02.2026, con cui Arpae-SAC chiede ad Arpae-Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di esprimere il parere di competenza e l'eventuale necessità di documentazione integrativa, oppure l'esigenza di convocare la Conferenza prevista dall'art. 208 del D.Lgs. 152/06;

Vista la nota acquisita al PG n. 84922 del 08.05.2026, in cui il Servizio Territoriale di Arpae evidenzia quanto segue:

“[...] Atteso che nelle “Linee guida sulle attività delle Agenzie Regionali e delle Province Autonome per la Protezione dell'Ambiente in materia di Sorveglianza radiometrica” di cui alla Delibera del Consiglio SNPA n. 253/2024 del 23/07/2024, viene riportato un elenco di attività per le quali non sussiste, in senso stretto, l'obbligo della sorveglianza radiometrica e, tra queste, compaiono i soggetti che eseguono esclusivamente demolizione di automobili;

Vista la risposta del MASE all'interpello in materia ambientale n. 182906 dell'8/10/2024, in cui:

- *«Si rappresenta che per la particolare tipologia dei rifiuti ferrosi presenti presso gli impianti di autodemozione, è possibile escludere la presenza intenzionale di materiali radioattivi alla luce della provenienza dei rifiuti stessi, pur ammettendone la potenziale presenza nel caso in cui l'autodemolizione operi su automezzi già impiegati in ambito militare»;*
- *«si conclude che rilevandosi l'assenza di una esplicita previsione normativa che obbliga gli “autodemolitori” alla sorveglianza radiometrica, l'autorità competente in sede di rilascio dell'autorizzazione valuterà caso per caso, sulla base delle diverse tipologie di rifiuti che vengono sottoposte a trattamento, nonché sulla base dello specifico trattamento effettuato nell'impianto, della provenienza dei rifiuti e della loro destinazione, la necessità di prevedere che l'impianto sia dotato o meno di strumentazione per la sorveglianza radiometrica...»;*

per il completamento dell'istruttoria di cui all'istanza, la documentazione presentata deve essere integrata relativamente al seguente aspetto:

➤ *chiarire, tramite relativa dichiarazione firmata dal legale rappresentante, se la Ditta rinuncia all'accettazione in impianto di veicoli fuori uso per cui si abbia una qualsiasi evidenza di presunto impiego passato in ambito militare.*»;

Vista pertanto la richiesta di integrazioni trasmessa alla ditta **Autodemolizione Decarli S.r.l.** in data 15.05.2026, con nota PG n. 89577/26;

Vista la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta **Autodemolizione Decarli S.r.l.** agli Enti coinvolti, con nota acquisita al PG n. 92337 del 20.05.2026, nella quale il legale rappresentante dichiara di rinunciare ad accettare nell'impianto veicoli fuori uso per cui si abbia una qualsiasi evidenza di presunto impiego passato in ambito militare;

Acquisita al PG n. 93710 del 21.05.2026 la relazione tecnica istruttoria sulla matrice rifiuti trasmessa dal Distretto Territoriale di Arpae dalla quale risulta quanto segue:

“ [...] *ATTESO che nelle “Linee guida sulle attività delle Agenzie Regionali e delle Province Autonome per la Protezione dell’Ambiente in materia di Sorveglianza radiometrica” di cui alla Delibera del Consiglio SNPA n. 253/2024 del 23/07/2024, viene riportato un elenco di attività per le quali non sussiste, in senso stretto, l’obbligo della sorveglianza radiometrica e, tra queste, compaiono i soggetti che eseguono esclusivamente demolizione di automobili;*

VISTA la risposta del MASE all’interpello in materia ambientale n. 192806 dell’8/10/2024, in cui:

- *«Si rappresenta che per la particolare tipologia dei rifiuti ferrosi presenti presso gli impianti di autodemolizione, è possibile escludere la presenza intenzionale di materiali radioattivi alla luce della provenienza dei rifiuti stessi, pur ammettendone la potenziale presenza nel caso in cui l’autodemolizione operi su automezzi già impiegati in ambito militare»;*
- *«si conclude che rilevandosi l’assenza di una esplicita previsione normativa che obbliga gli “autodemolitori” alla sorveglianza radiometrica, l’autorità competente in sede di rilascio dell’autorizzazione valuterà caso per caso, sulla base delle diverse tipologie di rifiuti che vengono sottoposte a trattamento, nonché sulla base dello specifico trattamento effettuato nell’impianto, della provenienza dei rifiuti e della loro destinazione, la necessità di prevedere che l’impianto sia dotato o meno di strumentazione per la sorveglianza radiometrica...»;*

l’istanza di modifica dell’autorizzazione, che prevede la dismissione della sorveglianza radiometrica sui rifiuti in ingresso, tenuto conto della relativa documentazione integrativa presentata, risulta completa ed esaustiva, tale quindi da essere valutata positivamente, subordinatamente alla modifica delle seguenti prescrizioni in Allegato A alla DET-AMB-2018-3689 del 18.07.2018 e s.m.i.:

- *eliminazione delle prescrizioni nn. 34, 35 e 36, in quanto relative alla dismessa sorveglianza radiometrica;*
- *inserimento della seguente nota in calce:*

➤ *Resta fermo che la legale rappresentante pro tempore della Ditta ha dichiarato di rinunciare “all'accettazione in impianto di veicoli fuori uso per cui si abbia una qualsiasi evidenza di presunto impiego passato in ambito militare”.*

Dato atto che, per mero errore materiale, nella relazione tecnica istruttoria trasmessa dal Servizio Territoriale di Arpae in data 21.05.2026, PG n. 93710, non è stata inserita tra le modifiche delle prescrizioni dell’Allegato A alla DET-AMB-2018-3689 del 18.07.2018 e s.m.i. l’eliminazione della prescrizione n. 37 relativa comunque al controllo radiometrico;

Dato atto, inoltre, che da parte degli altri Enti coinvolti, entro i termini fissati, e comunque ad oggi, non sono pervenute osservazioni in merito e che pertanto si ritiene favorevolmente acquisito l'assenso alla modifica richiesta;

Vista la D.G.R. n. 1991 del 13.10.2003, prot. n. RIF/03/30123, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, emanata ai sensi dell'art. 133 della L.R. n. 3/99;

Evidenziato che la modifica in oggetto non incide sull'importo della garanzia finanziaria già prestata in favore di Arpae ai sensi della D.G.R. 1991/03 e che di conseguenza sarà necessario solo l'aggiornamento della stessa con riferimento agli estremi del presente provvedimento;

Ritenuto pertanto congruo accogliere l'istanza avanzata dalla ditta **Autodemolizione Decarli S.r.l.** con nota del 16.02.2026, acquisita al PG n. 29736, regolarizzata con documentazione del 21.02.2026, acquisita al PG n. 33742 del 23.02.2026, modificando, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, l'Allegato A all'autorizzazione unica DET-AMB-2018-3689 del 18.07.2018 e s.m.i., eliminando le prescrizioni n. 34, 35, 36 e 37 e inserendo una precisazione in merito alla rinuncia da parte dell'azienda all'accettazione di veicoli fuori uso militari, conformemente al parere di Arpae - Servizio Territoriale sopra riportato;

Dato atto che la ditta ha corrisposto le spese di istruttoria per le modifiche non sostanziali di autorizzazioni di impianti di gestione rifiuti, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 926 del 05.06.2019;

Dato atto della regolarità amministrativa del presente atto e dell'assenza in capo al Responsabile del procedimento e alla sottoscritta di conflitto di interessi, anche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del procedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto sopra esposto, parte integrante della presente determinazione:

1. **di modificare**, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, l'autorizzazione unica alla gestione rifiuti rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 con DET-AMB-2018-3689 del 18.07.2018 e s.m.i., di titolarità della ditta **Autodemolizione Decarli S.r.l.** (P.IVA 03368480400) relativa all'impianto di autodemozione sito in Comune di **Longiano - Via Guido Rossa n. 13**, come di seguito riportato:
 - a) le prescrizioni n. 34, 35, 36 e 37 dell'Allegato A della DET-AMB-2018-3689 del 18.07.2018 e s.m.i. vengono eliminate, in quanto relative alla dismessa sorveglianza radiometrica;
 - b) inserimento della seguente nota in calce nell'Allegato A della DET-AMB-2018-3689 del 18.07.2018 e s.m.i.:

Resta fermo che la legale rappresentante pro tempore della Ditta ha dichiarato di rinunciare "all'accettazione in impianto di veicoli fuori uso per cui si abbia una

qualsiasi evidenza di presunto impiego passato in ambito militare”;

2. **di stabilire** che, **nel termine perentorio di 90 giorni dalla data del presente atto**, la garanzia finanziaria già prestata in favore di Arpae deve essere aggiornata in riferimento alle disposizioni del presente atto mediante atto integrativo. In alternativa la ditta potrà prestare, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:
 - a. la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità della DET-AMB-2018-3689 del 18.07.2018 e s.m.i. maggiorata di due anni;
 - b. la garanzia finanziaria dovrà essere prestata secondo una delle forme previste dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 e dalla D.G.R. n. 1991 del 13.10.2003, e precisamente:
 - reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;
 - fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RDL 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato B alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);
 - polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi; (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato C alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);
 - c. la compagnia assicuratrice o l'istituto bancario dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il soggetto titolato alla firma attesterà la legittimazione a sottoscrivere la polizza, allegando copia del documento di identità in corso di validità (il nominativo del firmatario dovrà essere esplicitato e la relativa firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza);
 - d. il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale attesterà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia di un documento di identità in corso di validità (il nominativo del firmatario dovrà essere esplicitato e la relativa firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza);
 - e. le dichiarazioni di cui alle lettere c) e d) sopra riportate dovranno essere allegate all'originale della appendice alla polizza;
 - f. la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria dovrà essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
5. **di dare atto** che, **ai sensi della D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003 il mancato aggiornamento della fidejussione nei termini di cui al punto precedente comporterà la revoca dell'autorizzazione previa diffida;**
6. **di stabilire** che deve essere inoltre presentata formale comunicazione per ogni ulteriore modifica gestionale o strutturale all'impianto in oggetto;

7. **di precisare** che rimangono in vigore tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata con DET-AMB-2018-3689 del 18.07.2018 e s.m.i. non espressamente modificate con il presente atto. **Il presente provvedimento deve essere conservato unitamente agli atti di autorizzazione vigenti ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;**
8. **di dare atto** che il Servizio Territoriale di Arpae è incaricato, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
9. **di fare salvi:**
- i diritti di terzi;
 - eventuali modifiche alle normative vigenti;
 - quanto previsto dalla normativa antincendio;
 - quanto previsto dalla normativa urbanistico-edilizia;
 - quant'altro previsto dal D.Lgs. 209/03 e s.m.i.;
 - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
10. **di precisare** che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
11. **di dare atto** che:
- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi della Legge n. 190/2012 e del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae con d.D.G. 9/2026;
 - ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. n. 196/2003, il Titolare del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore Generale, mentre il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è individuato nel Responsabile Area Autorizzazioni ambientali e Energia Est, per i dati personali gestiti dall'Area medesima.
12. **di notificare** il presente atto alla ditta interessata mediante posta elettronica certificata e di trasmetterne copia per opportuna conoscenza e per gli eventuali seguiti di competenza ad Arpae – Servizio Territoriale di Forli-Cesena, al Comune e all'Azienda USL Romagna territorialmente competenti.

LA DIRIGENTE
Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Forli
Cesena
Elena Montepaone*
**Documento firmato digitalmente*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.